TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 480

Inquadramenti in profili professionali amministrativi

Il personale docente, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui all'articolo 479, puo' essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarita', nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l'ordinamento dei servizi dell'amministrazione scolastica. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, puo' essere inquadrato, a domanda, da presentarsi al provveditore agli studi della provincia di titolarita', nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche costituite cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni, e per le sedi che presentino disponibilita' di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla predetta tabella B e' comunque reso indisponibile per gli accessi tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1. Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie risultanti dalla valutazione dell'intera anzianita' di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono compilate sulla base di criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Il personale di cui ai commi 1 e 3 e' inquadrato in qualifiche funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la posizione economica gia' acquisita per stipendio ed indennita' di funzione, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella quale e' inquadrato, una retribuzione individuale di anzianita' di importo corrispondente alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova attribuzione.

Qualifica Qualifica funzionale funzionale nella scuola nei Ministeri --- --- Personale

appartenente al ruolo dei docenti laureati..... VII VII Personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati..... VI VI Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario..... V VI IV IV III III Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle disposizioni di carattere generale in materia di mobilita' dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.

Versione in vigore dal 3 giugno 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	Terza — Personale
Titolo	I — Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo	III — Diritti e doveri
Sezione	III — Mobilità del personale direttivo e docente
Paragrafo	I — Norme generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-480-inquadramenti-in-profili-professionali-amministrativi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it